

**AVVISO RELATIVO ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO
DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI NEL GIUDIZIO 10156/2108 PENDENTE
PRESSO IL TAR LAZIO ROMADISPOSTO CON ORDINANZA 4218 DEL 20/06/2019**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III bis con **ordinanza n. 4218/2019 del 20/06/2019** ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata “atti di notifica” del sito web istituzionale del MIUR e dell’U.S.R. Puglia del **ricorso r.g. 10156/2018** e degli altri atti indicati nel medesimo decreto, CON LE INDICAZIONI CHE QUI DI SEGUITO PEDISSEQUAMENTE SI RIPORTANO:

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione III bis,

R.G. n. **10156/2018**

2.A Nome della ricorrente:

prof.ssa **Gallo Maria**, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 02.11.1965 (C.F.: GLL MRA 65S42 H926G) e residente in Cerignola alla Piazza Duomo n. 19 rappresentata e difesa dall’ Avvocato Gianluigi Giannuzzi Cardone C.F. GNNGLG75L07A662D PEC g.giannuzzicardone@pec.libero.it, e dall’Avvocato Salvatore Basso c.f. BSSSVT71S06A662S PEC avvocato.basso@legalmail.it, elettivamente domiciliati in Roma alla via Laura Mantegazza 24 presso il signor Marco Gardin

2.B Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore in carica e **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, in persona del **Dirigente p.t.**

3.1 Estremi dei provvedimenti impugnati:

A. con il ricorso principale:

provvedimento del Ministero dell'Istruzione, reso noto con Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 1134 del 24.07.2018 all'atto della pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi, di mancata ammissione della ricorrente alla prova scritta del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al Reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017, dell'appena citato Bando del 23.11.2017, del punteggio di soli 58,4 punti attribuito alla ricorrente all'esito della prova preselettiva e del relativo giudizio di non ammissione nonché dei verbali delle relative operazioni della Commissione e di ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo, nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla prova scritta o alla ripetizione della prova preselettiva.

B. con i motivi aggiunti:

del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte lesiva della posizione della ricorrente;

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente;
- del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;
- dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso;

- del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta in data 13.12.2018 e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
 - di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente;
 - in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;
 - in parte qua, della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 13.12.2018 presso l'Università Tor Vergata come previsto dal M.I.U.R.;
 - in parte qua, del verbale della prova scritta, che può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione della ricorrente dalla prova orale;
- nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla prova orale o alla ripetizione della prova scritta.

3.2 Sunto dei motivi di gravame:

ricorso principale:

1) VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL D. LGS 165/2001 E AL DPR 487/1994; VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990 E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE – ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA.

E' stata denunciata la violazione e la falsa applicazione dei principi generali in materia di reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione ed in primis del principio di imparzialità nello svolgimento delle relative procedure selettive di cui all'art. 35 del d.lgs. 165/2001 e la violazione dell'obbligo di osservare nell'espletamento della procedura concorsuale i criteri di

correttezza e buona fede, rispettando in particolare il principio di obiettività e trasparenza e la "*par condicio*" fra tutti gli aspiranti in quanto la ricorrente ha svolto la prova in condizioni anomale e svantaggiose, anche tenendo conto del consistente dispendio di energie psico-fisiche profuso e della conseguente incidenza negativa sul livello di concentrazione e lucidità al momento dello svolgimento della prova e, pertanto, non le sono state assicurate condizioni di pari trattamento rispetto agli altri candidati.

2) ILLEGITTIMITA' DEL BANDO E DEGLI ATTI APPLICATIVI PER: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI E DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELLA P.A IN RELAZIONE AL D. LGS 165/2001 E AL DPR 487/1994. – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ARBITRARIETÀ.

Si è dedotta altresì la illegittimità dello stesso Bando di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017, nonché dei relativi atti applicativi lì dove hanno previsto una penalizzazione (- 0,3) per le sole risposte negative mentre hanno stabilito di non attribuire alcun punteggio in caso di mancata risposta in quanto tale criterio, non previsto dalla normativa primaria (Dpr 487/1994, D.Lgs. 165/2001 ecc.), si rivela all'evidenza arbitrario, inadeguato e irragionevole e, dunque, sostanzialmente "inadatto" allo scopo, determinando una manifestamente ingiusta disparità di valutazione a danno di quei candidati che hanno comunque risposto, sia pure erroneamente, rispetto a chi non ha fornito risposta alcuna.

Sui Motivi aggiunti:

1.VIOLAZIONE D.D.G. 1259 DEL 2017 E DEL D.M. 138 DEL 03.08.2017 – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL D. LGS 165/2001 E AL DPR 487/1994; VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990, DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO –ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Il Bando e la normativa presupposta fanno riferimento alla risoluzione di "*un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico*" –previsto dall'art. 9, comma 1, D.D.G. n. 1259 del 2017 con esclusivo riferimento alla prova orale ed invece **il quesito n. 5 della prova della ricorrente è stato**

rappresentato sotto forma di “Studio di caso” che, come detto, non era previsto dal bando per la prova scritta, ma solo per la prova orale.

2.VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL D. LGS 165/2001 E AL DPR 487/1994; VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990 E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE – ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Durante la prova scritta della ricorrente si sono verificati alcuni disservizi ed in particolare il cursore sia durante la stesura del 2° quesito che del 3° quesito tornava improvvisamente all’inizio del quesito, alterando l’ordine delle parole di quanto aveva scritto e la sua logicità, causando alla prof.ssa Gallo una inevitabile perdita di tempo, costringendola a riscrivere i predetti quesiti, oltre ad una notevole e comprensibile ansia.

Per le prove, inoltre, è stato utilizzato un software pesante e mal funzionante, che ha creato problemi in diverse sedi di esame; a mò di esempio la funzione di salvataggio non era automatica, come avviene in un normale e banale programma di scrittura, ma al contrario bisognava pigiare il tasto CONFERMA E PROCEDI in modo da accedere ad una nuova schermata contenente la domanda successiva e non la possibilità di salvare il lavoro in corso d’opera, con diffusi problemi nel salvataggio dei rispettivi elaborati, nonché le funzioni “taglia, copia e incolla” disabilitate.

E’ del tutto evidente, infatti, che la ricorrente ha svolto la prova in condizioni anomale e svantaggiose, anche tenendo conto del consistente dispendio di energie psico-fisiche profuso e della conseguente incidenza negativa sul livello di concentrazione e lucidità al momento dello svolgimento della prova.

3. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL D. LGS 165/2001 E AL DPR 487/1994.

L’art. 6 del D.P.R. n. 487 del 1994 testualmente stabilisce: “1. *Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime. Tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - concorsi ed esami*”.

La professoressa Gallo, in virtù del relativo provvedimento cautelare favorevole 6488/2018 di Codesto On.le Consesso, ha regolarmente svolto il dì 13 Dicembre 2018 le prove scritte della

procedura concorsuale in oggetto presso l'Università Tor Vergata in Roma ma solo in data 6 dicembre il MIUR , ammetteva la ricorrente ad espletare la prova scritta presso, appunto, l'Università Tor Vergata di Roma, come da avviso scritto sulla G.U. del 6/12/2018, quindi sei giorni prima del 13.12.2018 e non quindici giorni prima come prevede il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 all'art.6, co.I^.

4.VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990 E DELL'ART. 97 COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL DPR 487/1994.

Si è denunciata l'illegittimità del giudizio espresso dalla Commissione relativamente alle prove della ricorrente, con specifico riferimento ai quesiti a risposta aperta, in quanto il voto numerico non è stato accompagnato da una pur sintetica motivazione e dalle ragioni per le quali si è espresso tale giudizio.

Si è allegato, inoltre, parere pro veritate della dott.ssa Anna Armone (*Funzionario Esperto giuridico amministrativo dei ruoli della Presidenza del consiglio dei Ministri*) ove sono stati specificamente ed analiticamente evidenziati per ciascun compito quei criteri e quegli indicatori per i quali la competente sottocommissione ha attribuito un voto ictu oculi in contrasto con la risposta al quesito stesso e che, invece, se correttamente valutati, avrebbero permesso al ricorrente di superare la prova.

5. VIOLAZIONE D.D.G. 1259 DEL 2017 E DEL D.M. 138 DEL 03.08.2017 IN RELAZIONE AL DPR 487/1994 E ALL'ART. 97 COSTITUZIONE.

L'art. 9, comma II^, DPR 9 maggio 1994 n. 487 prevede, in tema di composizione delle commissioni esaminatrici che le stesse “*sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso*”; è, però accaduto che nella sottocommissione che ha corretto gli elaborati della ricorrente è presente la dott.ssa RAGO Sabina, la quale risulta essere un Dirigente della Corte dei Conti e, quindi, non sembra avere le specifiche competenze richieste invece dal bando di concorso -D.M. 138 del 3.8.17-all' art. 15, commi 3, 4, 7, né tali competenze emergono dal relativo Curriculum Vitae pubblicato nella specifica sezione dell'Amministrazione di appartenenza che pure si allega.

6. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA EX ART. 97 COST. E DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL DPR 487/1994.

E' stato contestato, altresì, il criterio c.d. “Random” di correzione delle prove, atteso che ai concorrenti è stato solo comunicato che le prove da correggere sarebbero state inviate alle sottocommissioni mediante tale criterio, ma non pubblicando alcun documento che disciplinasse le

modalità di svolgimento della procedura, né alcun formula, link o qualsiasi altro criterio a supporto del medesimo.

7. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO E DELLA SEGRETEZZA DELLE PROVE CONCORSUALI – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIETA' CON LA CIRCOLARE PROT. 41127 DEL 18.09.2018.

Nella impugnata procedura risulta violato il principio dell'anonimato e delle segretezza delle prove concorsuali attesa l'anomalia dell'abbinamento tra il codice sorgente non conosciuto e il codice del candidato attraverso il codice fiscale dello stesso e, inoltre, il codice attribuito all'elaborato in sede di prova è diventato il codice di invio del Cineca, il tutto in difformità rispetto alle indicazioni per lo svolgimento della prova scritta di cui alla nota prot. 41127 del 18.09.2018, con violazione del principio di anonimato.

8. VIOLAZIONE LEX SPECIALIS DI CUI AL BANDO DI CONCORSO - D.D.G. 1259 DEL 23.11.2017 – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL D. LGS 165/2001 E AL D.P.R. 487/1994; VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990, DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il bando in oggetto è stato violato in relazione alle modalità di espletamento della prova scritta in quanto, in violazione dell'art. 8, comma 13, D.D.G. n. 1259 del 2017, prevede , i controlli hanno avuto differenti gradi di effettività nelle diverse Regioni e nelle diverse sedi interessate - in alcune regioni, come il Piemonte e il Veneto, gli Uffici Scolastici Regionali hanno dato indicazioni precise ed uniformi in merito alla consultazione dei testi di legge, mentre in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza -, mentre in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa dei responsabili d'aula così che solo in alcuni plessi è stato vietato l'utilizzo di quei codici contenenti in appendice il Nuovo contratto di Lavoro 2016 mentre in altre sarebbe stato permesso, addirittura, l'utilizzo degli strumenti elettronici.

9.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI E DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELLA P.A IN RELAZIONE AL D.M. 138/2017, ALL'ART. 51 C.P.C. IN RELAZIONE AL DPR 487/1994 E AL DPR 62/2013 – VIOLAZIONE ART. 6 BIS L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

L'art. 16, comma 2, lett. c), D.M. n. 138 del 2017, prevede che i Commissari "*non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici*", ed invece tra i componenti delle commissioni esaminatrici figurano soggetti che, invece, avrebbero dovuto astenersi perchè "formatori" nel corso di preparazione al concorso in oggetto.

Un componente, inoltre, Marcucci Angelo Francesco, titolare di una carica politica, essendo il Sindaco p.t. del Comune di Alvignano (CE), non poteva essere inserito in commissione ex art. 6 bis L. 241/1990.

4. Indicazione dei controinteressati:

Con i motivi aggiunti:

tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, come da elenco allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico **che si allega quale allegato 1.**

Con il ricorso principale:

tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, come da elenco di cui al Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 1134 del 24.07.2018 **che si allega quale allegato 2.**

5. Indicazioni per la consultazione del processo:

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

6. Indicazione ordinanza autorizzativa della notifica per pubblici proclami:

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio sede di Roma con ordinanza 4218/2019 di cui all'allegato 3

7. Testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti:

All' **allegato 4** del presente avviso vi è la copia integrale del ricorso notificato il 12.09.2018 e **all'allegato 5** del presente avviso vi è copia integrale dei motivi aggiunti notificati il 24.05.2019

Bari, Roma li

firmato digitalmente

Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone

Avv. Salvatore Basso